

Roma  
1° giugno 2012  
Prot. UCR/ULG/001256

Agli Associati  
Direzione Generale  
Funzione Crediti  
Funzione Legale  
Funzione *Compliance*  
Funzione Organizzazione

Loro Sedi

## **Nuove misure per il Credito alle PMI del 28 febbraio 2012: ulteriori chiarimenti**

### *PREMESSA*

Si fa seguito alla lettera circolare dell'8 marzo 2012 (prot. UCR/000564) con la quale sono stati diffusi i contenuti delle Nuove Misure per il Credito alle PMI (di seguito, "accordo") sottoscritto il 28 febbraio 2012 dall'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese, nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Come noto, l'accordo ripropone misure analoghe a quelle già messe a disposizione delle PMI con l'Avviso comune del 3 agosto 2009 (di seguito, Avviso comune) e l'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011.

Al riguardo, è emersa la necessità di rivedere alcune delle indicazioni al tempo fornite in relazioni alle due iniziative citate, per valutare quali di queste possano considerarsi confermate anche per il nuovo accordo e quali debbano essere sostituite o integrate.

Specificando che anche per il presente accordo l'adesione è aperta alle banche e agli intermediari finanziari vigilati iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, si riportano di seguito una serie di chiarimenti suddivisi per sezioni.

### ***SEZIONE I – IMPRESE AMMISSIBILI***

Al pari delle due precedenti iniziative, l'accordo è rivolto alle piccole e medie imprese (di seguito, PMI), come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a qualsiasi settore. Per i limiti dimensionali di tali imprese, si fa riferimento all'art. 2 D.M. 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico (cfr. lettera circolare ABI del 6 agosto 2009, prot. DG 002836) e gli stessi devono intendersi riferiti alla singola impresa richiedente, ancorché appartenente ad un gruppo, la quale sia residente in Italia o che, ancorché estera, abbia in Italia la stabile organizzazione. Al riguardo, si ritiene coerente con i presupposti e le finalità dell'accordo, in deroga alla normativa comunitaria di riferimento, verificare il possesso dei requisiti dimensionali della singola impresa sempre ed esclusivamente sul bilancio civilistico e non su quello consolidato<sup>1</sup>.

Si precisa inoltre che possono considerarsi “imprese” – secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza – anche le associazioni e le fondazioni, enti morali compresi, senza scopo di lucro, purché esercitino professionalmente, con organizzazione di mezzi e personale, un'attività economica anche quando l'esercizio di tale attività non sia prevalente ma solo accessoria rispetto alle altre svolte dall'associazione o dalla fondazione stessa.

Allo stesso modo, poiché la definizione comunitaria non esclude alcun settore merceologico, si può ritenere che sia qualificabile come PMI anche una Società di Gestione del Risparmio, ovviamente, qualora ricorrano gli altri requisiti. Tuttavia, poiché l'eventuale accensione di un finanziamento a medio-lungo termine da parte di questi soggetti viene generalmente fatta per conto del fondo patrimoniale da essi gestito (dal quale vengono di conseguenza prelevate anche le somme necessarie al rimborso del finanziamento), si ritiene che i prestiti anzidetti non possano beneficiare delle operazioni di cui ai punti A.1 e B.3, paragrafo 2, del presente accordo.

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo le ditte individuali ed i professionisti, a condizione che il finanziamento per il quale si richiede l'operazione di allungamento/sospensione sia stato erogato per l'esercizio dell'attività imprenditoriale e non per altri fini (cfr. paragrafo successivo).

---

<sup>1</sup> Con riguardo all'applicazione dell'accordo alle imprese appartenenti ad un gruppo si ritiene possibile considerare tra le PMI ammissibili anche la holding (in cui rientra la società “immobiliare pura” intesa nel senso di una “società utilizzata come cassaforte di famiglia”), in presenza di tutte le altre condizioni richieste dall'accordo. A tale conclusione si giunge considerando da un lato che né lo stesso accordo, né la normativa di riferimento contenuta nel DM 18 aprile 2005 del Ministro dello Sviluppo Economico distinguono tra società a “monte” e imprese detenute da una holding e che “tra i contenuti tipici dell'attività di quest'ultima vi è anche quello di assumere finanziamenti a beneficio dell'attività delle società operative”.

Per accedere all’iniziativa le PMI – oltre a presentare l’apposita domanda – devono:

- avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all’attuale congiuntura negativa;
- non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

## ***SEZIONE II - OPERAZIONI DI SOSPENSIONE DEI FINANZIAMENTI***

Ai sensi del paragrafo 2.A.1 dell’accordo sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento, per un periodo di 12 mesi, le quote capitale delle rate di finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui)<sup>2</sup>.

In linea con quanto specificato in occasione dell’Avviso comune, si fa riferimento alla forma giuridica del finanziamento, che deve inquadarsi nel mutuo di cui all’art. 1813 cod. civ. Pertanto, le operazioni di mutuo, ipotecari e non, di qualunque specie (ivi compresi, ad esempio, quelli agrari) rientrano tutti nell’ambito applicativo dell’accordo, purché non si riferiscano a finanziamenti in origine a breve termine e sempre che il loro rimborso sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento.

I conti correnti ipotecari, ancorché configurati come finanziamenti a medio-lungo termine, non rientrano nell’ambito applicativo dell’accordo poiché non inquadrabili nella forma giuridica del mutuo.

In relazione alle finalità per le quali il contratto di mutuo è stato stipulato, in linea con le indicazioni fornite per l’Avviso comune, si conferma che quando dagli atti risulti chiaramente che il mutuo non è stipulato nell’esercizio dell’attività d’impresa e per la gestione aziendale della PMI, si è in presenza di fattispecie non comprese nell’ambito applicativo del nuovo accordo.

Quanto alla durata del mutuo, è principio indiscusso nella legislazione e nella prassi bancaria che per “operazioni a breve termine” si intendono le operazioni di durata non superiore a 18 mesi; ne consegue che i mutui aventi durata originaria da 18 mesi e un giorno in su rientrano tutti nell’ambito applicativo del presente accordo.

Ai fini dell’ammissibilità alle operazioni previste dal paragrafo 2.A dell’accordo, i finanziamenti devono: i) risultare in essere al 28 febbraio 2012, data di firma dell’accordo

---

<sup>2</sup> L’indicazione dei 12 mesi è da intendersi come limite massimo. È dunque possibile concordare un periodo inferiore ai predetti 12 mesi, in particolare quando ciò risponda ad una specifica esigenza della PMI.

e; ii) non aver fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Avviso Comune o del presente accordo.

Sono dunque ammissibili alla richiesta di sospensione, anche i finanziamenti che abbiano già fruito di analogo beneficio concesso discrezionalmente dalla banca, al di fuori dell'Avviso comune o del presente accordo.

Rientrano nell'ambito applicativo dell'accordo pure i finanziamenti che alla data del 28 febbraio 2012 risultano anche solo parzialmente erogati<sup>3</sup>. Per quanto attiene i mutui in preammortamento, se il periodo del preammortamento del mutuo in essere al 28 febbraio 2012 termina prima del 31 dicembre 2012 (termine dell'iniziativa), con conseguente avvio dell'ammortamento del mutuo, ed entro tale ultima data sia stata presentata la richiesta di sospensione da parte dell'impresa, il predetto mutuo rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo. Se invece il periodo di preammortamento scade dopo il 31 dicembre 2012 il mutuo non rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo, mancando a tale data l'avvio dell'ammortamento del mutuo e quindi l'obbligo di rimborso della quota capitale del predetto finanziamento.

Come previsto anche per l'Avviso comune, dall'iniziativa non devono ritenersi esclusi in via di principio i mutui cartolarizzati, anche perché lo spirito dell'iniziativa stessa è di non penalizzare il cliente il cui debito è stato oggetto di un'operazione di *securitisation*, che è stata decisa in via autonoma dalla banca o dall'intermediario finanziario al fine di realizzare un'ottimale gestione delle proprio attivo. In ogni caso l'operazione di sospensione/allungamento non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi rispetto al caso in cui la banca avesse realizzato l'operazione di sospensione direttamente sul finanziamento originario. La banca dunque valuta in autonomia la possibilità di realizzare l'operazione in favore del cliente.

Rientrano nell'ambito applicativo dell'accordo anche le operazioni di *leasing* che beneficino di agevolazioni pubbliche, previo il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.A, secondo *bullet*, previste per i mutui.

Il paragrafo citato prevede che siano ammissibili alla richiesta di sospensione anche i finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato. Al riguardo, si segnala che l'elenco delle delibere inviate al

---

<sup>3</sup> Nell'ambito dell'iniziativa possono farsi rientrare anche le richieste di sospensione di finanziamenti (purché a medio e lungo termine) con rimborso capitale interamente a scadenza (c.d. *bullet*), nel caso in cui la scadenza finale del finanziamento prevista nel contratto originario sia stabilita entro il termine del 31 dicembre 2012.

Ministero da parte degli enti che erogano le agevolazioni è disponibile al seguente indirizzo elettronico:

[http://www.dt.tesoro.it/it/progetti\\_speciali/moratoria\\_pmi\\_2012/del\\_amm\\_enti.html](http://www.dt.tesoro.it/it/progetti_speciali/moratoria_pmi_2012/del_amm_enti.html)

Per quanto riguarda infine l'ammissibilità alle operazioni di sospensione dei finanziamenti a medio e lungo termine assistiti da rilascio di cambiali, si conferma che – in linea con quanto previsto dall'Addendum all'Avviso comune (cfr. Lettera circolare ABI del 12 febbraio 2010 - Prot. CO/LG/TR/BA/000413) – è necessario che tali finanziamenti abbiano la forma giuridica del mutuo (assistito da cambiali), di durata superiore a 18 mesi, con un piano di ammortamento che prevede rate di rimborso comprensive di quote capitale e quote interessi. Di conseguenza, restano esclusi dal campo di applicazione dell'accordo le operazioni agevolate ai sensi della legge n. 1329 del 28 novembre 1965 (cd. legge Sabatini), realizzate secondo la tecnica dello sconto delle cambiali, dal momento che si tratta di finanziamenti agevolati a medio e lungo termine che hanno forma giuridica diversa dal mutuo.

### ***SEZIONE III - OPERAZIONI DI ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI***

Ai sensi del paragrafo 2.B dell'accordo, sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui che: i) risultino in essere alla data della firma del 28 febbraio 2012 e ii) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011.

Così come per le operazioni di sospensione, sono dunque ammissibili alla richiesta di allungamento, anche i finanziamenti che abbiano già fruito di analogo beneficio concesso discrezionalmente dalla banca, al di fuori dell'Accordo per il credito alle PMI o del presente accordo.

Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i mutui che abbiano beneficiato della sospensione prevista dall'Avviso Comune ovvero dal punto A.1 del presente accordo. In tal caso, l'impresa potrà richiedere l'allungamento solo al termine del periodo di sospensione. Le domande di allungamento di mutui che al 31 dicembre 2012 dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.

Per i mutui che non abbiano beneficiato della sospensione, l'allungamento può essere richiesto in ogni momento entro il termine di validità dell'iniziativa ovvero entro il 31 dicembre 2012.

Per quanto riguarda le operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, si specifica che tale facilitazione è

riservata alle anticipazioni su crediti che alla scadenza non sono stati onorati dal debitore principale, dando vita ad insoluti. Sono dunque esclusi dall'ambito di applicazione dell'accordo le anticipazioni non ancora giunte a scadenza. Al riguardo, le banche avranno cura di prevedere adeguati margini temporali affinché l'impresa che abbia registrato un insoluto possa richiedere l'attivazione della misura di cui al punto B.4 senza compromettere il rapporto bancario.

Considerata la particolare natura delle operazioni della specie, ai fini dell'ammissibilità delle anticipazioni alla richiesta di allungamento, non sussiste il requisito in base al quale i finanziamenti debbano trovarsi in essere alla data di sottoscrizione dell'accordo. Tale requisito è invece fatto salvo nelle operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

Per le operazioni di allungamento dei mutui che beneficiano di agevolazioni pubbliche, valgono le stesse regole previste per le operazioni di sospensione, di cui al paragrafo 2.A, secondo *bullet*.

#### ***SEZIONE IV - OPERAZIONI VOLTE A PROMUOVERE LA RIPRESA E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA'***

La misura di cui al paragrafo 2.C dell'accordo ripropone quella prevista dall'Accordo per il credito del 16 febbraio 2011, legando il finanziamento bancario non più solo all'aumento di capitale bensì ad un più generale "aumento dei mezzi propri", includendo così anche altre forme di rafforzamento patrimoniale.

Il finanziamento potrà dunque riguardare qualsiasi aumento dei mezzi propri, inclusi quelli rilevanti ai fini dell'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito, ACE). A titolo esemplificativo e non esaustivo, il finanziamento di cui al paragrafo 2.C dell'accordo potrà essere concesso in presenza di conferimenti destinati al ripianamento delle perdite o contabilizzati a riserva, di rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione dei finanziamenti verso la società, di conversioni in azioni di obbligazioni ovvero nei casi in cui gli utili di esercizio siano mantenuti nell'economia dell'impresa.

Al riguardo, si specifica che non esiste alcun vincolo tra la fruizione dell'ACE e la possibilità di presentare richiesta per il finanziamento in discorso. Non è dunque necessario che le banche effettuino controlli in merito all'eventuale concessione di tale agevolazione.

Resta fermo l'uso dell'aggettivo "proporzionale" con il quale si è scelto di dare massima flessibilità applicativa alla misura. Di conseguenza, la somma finanziata non deve necessariamente rappresentare un multiplo dell'aumento dei mezzi propri realizzato

dall'impresa ma può risultare anche pari, ovvero un sottomultiplo, rispetto al rafforzamento patrimoniale conseguito.

Si specifica infine che l'impegno alla concessione del credito, previsto nel paragrafo 2.C, fa ovviamente salvo il principio di sana e prudente gestione a cui la banca si attiene nel valutare la richiesta di tale finanziamento e quello in base al quale le banche aderenti all'iniziativa impostano le operazioni previste su base individuale, senza alcuna forma di automatismo nella realizzazione dell'intervento.

### ***SEZIONE V – CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI***

Le operazioni di cui ai punti 2.A e 2.B non possono comportare l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria, restando fermo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l'operazione di cui sarà fornita adeguata evidenza.

Nella realizzazione delle operazioni citate, la banca ha la facoltà di ricorrere ad un notaio.

Sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario le operazioni di cui al punto A e ai punti B.4 e B.5, nonché le operazioni di cui ai punti B.3 il cui piano residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni oppure qualora l'operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, per una quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca.

Di conseguenza, con esclusivo riferimento ai finanziamenti il cui piano residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento richiesto, sia superiore a 3 anni e per i quali non possa essere acquisita una garanzia da parte dei due fondi citati, la banca ha la facoltà di realizzare l'operazione di allungamento rinegoziando il tasso d'interesse.

Al riguardo si specifica che:

- il raggiungimento di un accordo sulle condizioni economiche del contratto è condizione fondamentale per procedere all'operazione medesima;
- le operazioni di allungamento effettuate a tassi di mercato realizzano di fatto una rinegoziazione delle condizioni di mutuo. Il tasso d'interesse risultante non potrà comunque superare i limiti della soglia usura in quel momento vigente;
- in caso di operazioni per le quali è previsto il mantenimento del tasso d'interesse stabilito dal contratto originario, si potrebbe verificare la fattispecie per cui il tasso a suo tempo contrattualmente stabilito ecceda i limiti della soglia usura vigenti al

momento della richiesta da parte della PMI. In questa circostanza la banca ha due opzioni: i) negare la richiesta di allungamento del mutuo, ovvero ii) consentirla ma riducendo il costo complessivo dell'operazione di finanziamento entro i limiti di legge.

Il paragrafo 4, terzo *bullet*, prevede che “qualora il finanziamento originario sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell'operazione”.

A tale riguardo si chiarisce che:

- laddove il garante originario non possa e/o voglia procedere al prolungamento della copertura in parola, la banca potrà rifiutarsi di realizzare l'operazione. Eventuali commissioni richieste dal garante alla banca, al fine del prolungamento della garanzia, possono essere addebitate da quest'ultima alla PMI;
- si procederà all'estensione della garanzia compiendo, nel caso di ipoteca, le operazioni necessarie al permanere della garanzia a tutela del rimborso del credito.

La richiesta di realizzazione delle operazioni di cui ai punti A.1, A.2, B.4 e B.5 si intende accolta dalla banca – in base alla tempistica prevista dal paragrafo 5, quinto *bullet*, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda - salvo esplicito rifiuto, solo nel caso in cui l'impresa è classificata “*in bonis*” e non presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda.

Negli altri casi di domande ammissibili ai sensi del Punto 3 la banca valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.

Distinti saluti.

Giovanni Sabatini  
Direttore Generale  
